



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

ORDINANZA SINDACALE N. 3/2022 DEL 26.04.2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE SINO AL 02.05.2022 ED IN CASO DI NECESSITA' SINO AL 09.05.2022.

Dalla Residenza Comunale, addì ventisei del mese di aprile duemilaventidue

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del D.P.R. 26/08/93, n. 412 il Comune di Rivanazzano Terme è inserito nella zona climatica "E", con limite all'esercizio degli impianti di riscaldamento di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;

Preso atto:

- della Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione il D.P.R. 412 del 26/08/1993;

- dell'art. 10 del D.P.R. n. 412/93, che demanda al Sindaco l'autorizzazione all'ampliamento dell'esercizio degli impianti di riscaldamento oltre i limiti stabiliti;

- del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192;

- dell'articolo 5 comma 1. di suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Attestato che:

- al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Considerato che:

- si sono venuti a creare disagi alla popolazione, in particolare scolastica ed anche a quella anziana, per le condizioni climatiche di questi giorni, per cui si rende opportuna l'adozione di una deroga all'esercizio degli impianti di riscaldamento;

Con i poteri conferiti dalla legge;

ORDINA

Che è autorizzata la proroga di accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di Rivanazzano Terme sino al 02.05.2022.

Qualora le temperature meteo non dovessero stabilizzarsi al di sopra dei 20°C , il termine della presente ordinanza è prorogabile sino al 09 maggio p.v..

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.

DISPONE

- Che si faccia appello al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;
- Che siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la presente, nel periodo suindicato;
- Che la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Rivanazzano Terme, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori coinvolti per le rispettive competenze.

RENDE NOTO CHE:

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, tel. 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;
- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile Settore Patrimonio e Lavori Pubblici: dott. Francesco Matarazzo;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Rivanazzano Terme, 26.04.2022

IL SINDACO
Marco Poggi

